

## **Deliberazione 21 maggio 2010 - ARG/elt 75/10**

### **Modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 maggio 2010

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (di seguito: schema di decreto);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41, di conversione in legge, con modificazioni, dello schema di decreto (di seguito: legge n. 41/10);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2005, n. 213/05;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt n. 179/09 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt n. 195/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt n. 201/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt n. 15/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2010, ARG/elt n. 19/10;

- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2010, prot. Autorità n. 6936 del 12 febbraio 2010;
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 12 febbraio 2010, prot. Autorità n. 7174 del 16 febbraio 2010;
- la comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2010, prot. Autorità n. 7324 del 17 febbraio 2010.

**Considerato che:**

- lo schema di decreto, così come la legge n. 41/10, prevede, all'articolo 1, comma 1, che sia istituito per il triennio 2010-2012 un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole (di seguito: servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza), in ottemperanza alle istruzioni impartite da Terna;
- l'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto prevede che la prestazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sia incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilità e con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento del medesimo; e che la prestazione di detto servizio, pertanto, comporta il venir meno a tutti gli effetti dei relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che prestano il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza non possono avvalersi delle misure di cui all'art. 32, comma 6, della legge n. 99.
- l'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 15/10, coerentemente a quanto disposto dallo schema di decreto e di cui al punto precedente, prevede:
  - al comma 6.1, che i contratti di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 179/09 eventualmente sottoscritti dai clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate per fornire il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sono risolti senza oneri con decorrenza a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del suddetto servizio;
  - al comma 6.2, che i clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate per fornire il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza che abbiano già sottoscritto i contratti di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 179/09 sono comunque tenuti a corrispondere a Terna i corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera a), della medesima deliberazione per quota parte corrispondente ai mesi precedenti a quello di avvio dell'erogazione di detto servizio;
- gli articoli 7 e 8 della deliberazione ARG/elt 15/10, coerentemente a quanto disposto dallo schema di decreto, prevedono che i contratti per i servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza eventualmente già sottoscritti dai clienti finali titolari di risorse impegnate nel servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sono risolti senza oneri con decorrenza a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza; e che, conseguentemente, Terna procede, nei limiti di quanto ritenuto necessario per la gestione in sicurezza del sistema, a riassegnare le quote dei servizi di

interrompibilità istantanea o di emergenza corrispondenti agli obblighi contrattuali oggetto delle suddette risoluzioni;

- la legge n. 41/10, che ha convertito in legge lo schema di decreto, ha modificato il comma 3 dell'articolo 1, prevedendo, in luogo di quanto più sopra riportato, che:
  - il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza possa essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico e/o in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento;
  - i soggetti che prestano il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza non possono avvalersi, per le quote di potenza di cui al precedente alinea, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi prestano il suddetto servizio e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute.

#### **Considerato altresì che:**

- la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede che i soggetti che decidano di avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 siano tenuti al pagamento a Terna di corrispettivi mensili per l'interconnessione virtuale, di cui all'articolo 3, comma 2, della suddetta deliberazione, sino a tutto il 2015 anche qualora il soggetto finanziatore non intenda più avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09;
- la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede altresì che il pagamento dei corrispettivi per l'interconnessione virtuale, di cui all'articolo 3, comma 2, della suddetta deliberazione sia ridotto in ragione dell'entrata in esercizio dei diversi interconnector e/o dell'esercizio del diritto di rinuncia – disciplinato ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 99/09, alla realizzazione di uno o più interconnector oggetto di finanziamento da parte del soggetto tenuto pagamento dei corrispettivi per l'interconnessione virtuale.

#### **Ritenuto opportuno:**

- modificare quanto disposto nella deliberazione ARG/elt 15/10 per recepire le modificazioni introdotte dalla legge n. 41 in sede di conversione dello schema di decreto;
- prevedere che con riferimento alle quote di potenza impegnate nel servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza e rispetto alle quali non ci si possa avvalere, limitatamente al periodo in cui viene prestato il suddetto servizio, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, non debbano essere versati a Terna i corrispettivi per l'interconnessione virtuale, di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione ARG/elt 179/09.
- che Terna modifichi conseguentemente le procedure concorsuali per l'approvvigionamento delle risorse riducibili istantaneamente di cui all'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 15/10 e il relativo standard contrattuale

## **DELIBERA**

1. di modificare la deliberazione ARG/elt 15/10, sostituendo i commi 6.1 e 6.2 e gli articoli 7 e 8 con i seguenti:

- "6.1 I contratti eventualmente sottoscritti dai clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate nelle procedure di cui all'articolo 4 con Terna ai sensi di quanto disposto all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 179/09 sono modificati, con decorrenza a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, prevedendo, limitatamente al periodo di erogazione del servizio medesimo, una riduzione, determinata in ragione della quota di potenza impegnata nel suddetto servizio, della quantità massima, costante in tutte le ore dell'anno, di energia elettrica di cui può richiedere l'importazione.
- 6.2 I corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera a), della deliberazione ARG/elt 179/09 che i clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate nelle procedure di cui all'articolo 4 sono tenuti a riconoscere a Terna sono determinati, limitatamente al periodo di erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, applicando i corrispettivi, espressi in euro/MW anno, di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione ad un valore di potenza corrispondente alla quantità massima di energia elettrica di cui detti clienti possono richiedere l'importazione.

### **Articolo 7**

*Modifica o risoluzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.3, dei contratti sottoscritti con Terna per i servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza*

- 7.1 I contratti per i servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza eventualmente già sottoscritti dai clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate nelle procedure di cui all'articolo 4 con Terna sono modificati, con decorrenza a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, prevedendo una riduzione delle quantità contrattuali e dei relativi corrispettivi determinata in ragione della quota di potenza impegnata in detto servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza.

### **Articolo 8**

*Assegnazione di quote dei servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza oggetto di riduzioni in seguito alle assegnazioni delle risorse riducibili istantaneamente.*

- 8.1 Terna procede, nei limiti di quanto ritenuto necessario per la gestione in sicurezza del sistema, a riassegnare le quote dei servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza corrispondenti agli obblighi contrattuali oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 7 secondo le modalità di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 201/09."

2. di prevedere che Terna modifichi, al fine di recepire le modifiche alla deliberazione ARG/elt 15/10 e di cui al punto 1, le procedure concorsuali per l'approvvigionamento delle risorse riducibili istantaneamente di cui all'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 15/10 e il relativo standard contrattuale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla società Terna S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

21 maggio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis